



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-168

L'anno 2016 il giorno 04 del mese di Luglio il sottoscritto Canepa Alessio in qualità di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 14.09.2016-31.12.2017 – CIG 67330153BF

Adottata il 04/07/2016
Esecutiva dal 07/07/2016

04/07/2016	CANEPA ALESSIO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-168

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED
EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 14.09.2016-
31.12.2017 – CIG 67330153BF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI :

gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla
normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particola-
re gli artt. 107 e 192;
- la L. n. 123/2007;
- la Determinazione dell'AVCP, ora ANAC n. 3 del 5.3.2008;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2016 con la quale sono stati approvati i
Documenti Previsionali e Programmatici 2016/2018;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica

Premesso che :

in data 14.09.2016 andrà a scadere il contratto di copertura assicurativa di cui all'oggetto stipulato
con la Generali Italia S.p.A.

Considerato che:

il Comune si trova nella necessità di dover procedere con urgenza ad indire una procedura di gara al
fine di garantire la continuità di copertura al patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Ge-
nova entro il 14.09.2016 al fine di evitare il rischio di una scoperta totale della partita in un per
periodo dell'anno maggiormente a rischio di esondazioni ed alluvioni;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

la presente procedura non risulta frazionabile in lotti in quanto trattasi di un unico servizio ed al fine di fruire delle economie di scala;

Ritenuto opportuno:

indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della polizza Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 14.09.2016 – 31.12.2017;

prevedere che:

la procedura de qua sia effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

la base d'asta sia fissata nella somma complessiva di euro 655.919,66 annui comprensivi di imposte per un totale complessivo per tutto il periodo di euro 850.000,00;

approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione

Ritenuto necessario:

tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, stabilire i seguenti requisiti tecnici:

- possesso del documento attestante "Rating Secure" in corso di validità non inferiore al parametro BBB, se attribuito da Standards & Poor,,s, o non inferiore ad altro parametro equivalente se attribuito da altra società di rating specializzata

-possesso dell' Autorizzazione del Ministero dell'industria o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione

Accertato che:

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che :

con atto datoriale del 01.07.2016 il Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha individuato il Rup nella persona del dott. Alessio Canepa

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della polizza Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 14.09.2016 – 31.12.2017

2) di prevedere che la procedura de qua sia effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

3) di stabilire che :

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

la base d'asta sia fissata nel premio di euro 655.919,66 annui comprensivi di imposte per un premio complessivo per tutto il periodo di euro 850.000,00;

4) di approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione;

5) tenuto conto della rilevanza del servizio richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, di inserire i seguenti requisiti tecnici:

-essere in possesso del documento attestante "Rating Secure" in corso di validità non inferiore al parametro BBB, se attribuito da Standards & Poor,,s, o non inferiore ad altro parametro equivalente se attribuito da altra società di rating specializzata

-Autorizzazione del Ministero dell'industria o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione

5) di imputare la spesa complessiva di euro 850.000,00 come segue:

- euro 194.080,34 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2016 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

- euro 655.919,66 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2017 PdC 1.10.4.1.2 Siope 1323;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-168


AD OGGETTO

INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 14.09.2016-31.12.2017 – CIG 67330153BF

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Stazione Unica Appaltante

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – INCENDIO

<i>Oggetto</i>	Polizza Incendio
<i>Contraente</i>	Comune di Genova Palazzo Tursi – via Garibaldi, 9 – 16124 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 00856930102
<i>Decorrenza</i>	14 settembre 2016 (ore 24.00) – 31 dicembre 2017 (ore 24.00)

DEFINIZIONI.....	1
SCHEDA DI COPERTURA.....	4
A. PARTITE ASSICURATE.....	4
B. LIMITE DI INDENNIZZO.....	4
C. FRANCHIGIA PER SINISTRO.....	4
D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	4
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE.....	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	8
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 2 Durata del contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 7 Variazione del rischio.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 8 Modifiche dell'assicurazione.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 11 Coassicurazione e delega.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 12 Recesso in caso di sinistro.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 13 Oneri fiscali.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 14 Interpretazione del contratto.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 15 Foro competente.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 16 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 17 Mediazione.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>10</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	12
<i>art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 2 Eventi esclusi.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 4 Ispezione delle cose assicurate.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 5 Esagerazione dolosa del danno.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 6 Procedura per la valutazione del danno.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 7 Mandato dei Periti.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 8 Determinazione del danno (Valore a nuovo).....</i>	<i>13</i>
<i>art. 9 Assicurazione parziale.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 10 Limite massimo dell'indennizzo.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 11 Pagamento dell'indennizzo.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 12 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</i>	<i>15</i>
GARANZIE COMPLEMENTARI.....	16
<i>art. 1 Parificazione danni da incendio.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 2 Fenomeno elettrico.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 5 Ricorso Terzi.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 6 Rischio Locativo.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 7 Onorari dei periti.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.).....</i>	<i>17</i>
<i>art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali.....</i>	<i>17</i>

<u>art. 11 Differenziale storico-artistico.....</u>	<u>17</u>
<u>art. 12 Merci in refrigerazione.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 13 Colpa grave.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 14 Rovina ascensori e montacarichi.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 15 Spese di demolizione e sgombero.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 16 Implosione.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 17 Autocombustione.....</u>	<u>18</u>
<u>art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</u>	<u>18</u>
<u>EVENTI SPECIALI.....</u>	<u>20</u>
<u>art. 1 Urto veicoli</u>	<u>20</u>
<u>art. 2 Fumo</u>	<u>20</u>
<u>art. 3 Eventi socio-politici</u>	<u>20</u>
<u>art. 4 Eventi atmosferici</u>	<u>20</u>
<u>art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 6 Ricerca guasti.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 7 Acqua piovana</u>	<u>21</u>
<u>art. 8 Rigurgiti acque di scarico.....</u>	<u>21</u>
<u>art. 9 Gelo.....</u>	<u>22</u>
<u>art. 10 Dispersione liquidi</u>	<u>22</u>
<u>art. 11 Danni consequenziali.....</u>	<u>22</u>
<u>art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio.....</u>	<u>22</u>
<u>art. 13 Sovraccarico neve.....</u>	<u>22</u>
<u>EVENTI CATASTROFALI.....</u>	<u>23</u>
<u>art. 1 Terremoto.....</u>	<u>23</u>
<u>art. 2 Grandine.....</u>	<u>23</u>
<u>CONDIZIONI PARTICOLARI.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 1 Deroga alla proporzionale.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 2 Rinuncia alla rivalsa.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 3 Anticipo indennizzi.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.....</u>	<u>24</u>
<u>art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 7 Presenza di autoveicoli.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 8 Operazioni peritali.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 9 Macchinari in riparazione.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 11 Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio.....</u>	<u>25</u>
<u>art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 15 Universalità.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica.....</u>	<u>26</u>
<u>art. 18 Interpretazione del contratto.....</u>	<u>26</u>
<u>STATISTICA SINISTRI.....</u>	<u>27</u>

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate
Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è prestata l'assicurazione

Danni consequenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parte comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobiliario e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono: e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

	Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Tetto, copertura e solai	<p>Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).</p> <p>Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p> <p>Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>
Muro pieno	È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppio parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Contentore antincendio	<p>Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.</p> <p>Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.</p> <p>Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.</p>
Enti all'aperto	Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale / Partita Iva	00856930102
Massimo risarcimento	€ 45.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Limite deroga Proporzionale	15% <i>ref. Condizioni Particolari, Art1</i>

A. PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
	Patrimonio Immobiliare	€ 2.688.140.650,00
1	<i>di cui:</i> 1 a) Fabbricati Storici vincolati	<i>di cui:</i> 1 a) € 1.225.925.650,00
2	Patrimonio Mobiliare	€ 62.591.828,98
3	Rischio locativo	€ 28.000.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 30.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00
6	Terrorismo	€ 10.000.000,00
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)

B. LIMITE DI INDENNIZZO

La Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore ad € 45.000.000,00 per sinistro e per anno.

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO

La garanzia verrà prestata, per ogni sinistro, con una franchigia di € 10.000,00, salvo quanto diversamente indicato.

D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Fenomeno Elettrico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00	

Onorari architetti, ingegneri, consulenti	5% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00	
Cristalli	€ 25.000,00 per lastra ed € 80.000,00 per anno assicurativo	€ 500,00
Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi Socio-politici	€ 45.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scop. 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi atmosferici	€ 9.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
Terremoto	€ 9.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 15% con il minimo di € 50.000,00
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Ricerca guasti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Cedimento – smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di €10.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Macchinari in riparazione	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dispersione Liquidi	€ 500.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 1.500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	€ 5.000.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
Differenziale Storico-artistico	€ 20.000.000,00 per sinistro	
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00 per singolo oggetto	€ 1.500,00
Grandine	€ 250.000,00	€ 1.500,00 per singola ubicazione

Perdite delle pigioni o mancato godimento dei locali	€. 100.000,00
---	---------------

Danni Conseguenziali	€. 250.000,00
-----------------------------	---------------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tecnostutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendono tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 14/09/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2017 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il pagamento del premio verrà corrisposto pro-rata temporis con le seguenti modalità:

1° periodo 14/09/2016 – 31/12/2016

2° periodo 31/12/2016 - 31/12/2017

entro i 30 giorni successivi alla data di inizio di ogni periodo.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant' altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

art. 7 Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

-)a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
-)b darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
-)c su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
-)d conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
-)e predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 11 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla

Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 12 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

-)a incendio;
-)b fulmine;
-)c autocombustione;
-)d caduta corpi celesti e satelliti;
-)e implosione;
-)f bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
-)g esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
-)h caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

-)i i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
-)j i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

art. 2 Eventi esclusi

La Società non è obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

-)a da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)b da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)c da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
-)d da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
-)e da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";
-)f dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
-)g da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
-)h da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
-)i da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 5 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

-)a direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
-)b tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 7 Mandato dei Periti

I Periti devono:

-)a indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
-)b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;
-)c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";
-)d procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 8 Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

-)a in caso di ricostruzione:

- (i) per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - (ii) per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - (iii) per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - (iv) per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"
-)b in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
-)c relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
 -)d la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
 -)e qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..
 -)f per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".
 -)g per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
 -)h per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
 -)i per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

art. 9 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

art. 10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 11 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

art. 12 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

-)a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
-)b archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
-)c schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
-)d modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
-)e quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

GARANZIE COMPLEMENTARI

art. 1 Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

art. 2 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

-)a causati da usura o da carenza di manutenzione;
-)b verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
-)c dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

art. 5 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

-)a a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
-)b di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

-)c il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
-)d quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

art. 6 Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza

art. 7 Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Mercì in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

-)a mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
-)b fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

-)c qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
-)d accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

-)a Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
-)b Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

EVENTI SPECIALI

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

-)a Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
-)b Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali é prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

-)a dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;

- ()iv gelo e sovraccarico da neve;
 - ()v cedimenti, franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.
-)b dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
 - c) dei danni subiti da:
 - ()i gru;
 - ()ii alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - ()iii enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - ()iv baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - ()v serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - ()vi lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 6 Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

-)a i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
-)b i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
-)c i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

-)a i danni derivanti da gelo;
-)b i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

)c i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dai gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

-)a verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
-)b causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

-)a acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
-)b crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

-)c dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
-)d dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

-)a da valanghe e slavine;
-)b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
-)c ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
-)d ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
-)e a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 1 Terremoto

La Società, a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

-)a serramenti, vetrate e lucernai in genere;
-)b lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 4 Cedimento – smottamento del terreno

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual cas la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 1,2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nella scheda di copertura [15%].

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

art. 2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

-)a in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
-)b Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- ()ii inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - ()iii eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
-)c In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
-)d Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

-)a non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
-)b non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova nell'area sita in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, nonché di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale di detto Corpo, tranne che nell'intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6,30 del mattino, periodo di tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riporterà le immagini in un'apposita sala di controllo della Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Località San Desiderio (Genova), opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate

art. 18 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

STATISTICA SINISTRI

<i>Annualità</i>	<i>N° Sinistri Denunciati</i>	<i>N° Sinistri Aperti</i>	<i>Importo Sinistri Aperti [€]</i>	<i>N° Sinistri Senza Seguito</i>	<i>N° Sinistri Pagati</i>	<i>Importo Sinistri pagati [€]</i>
2010	13	3	7.000,00	6	4	28.935,00
2011	4	4			4	3.035.500,00
2012	2	2	26.765,00			
2013	1	1	1.000,00			
2014	5	5	6.813.000,00		1	508.364,10
2015	3	3	287.516,00			
2016	4	1	35.000,00	2	1	200,00



I

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI**

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI
GENOVA**

CIG 67330153BF

Art. 1) - Oggetto e durata dell'appalto

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) finalizzata all'affidamento del **"Servizio di copertura assicurativa incendio ed eventi complementari per il Comune di Genova**, come meglio delineato nel Capitolato Speciale.

L'importo presunto posto **a base di gara** è fissato in Euro 850.000,00 (Ottocentocinquantamila/00), comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, essendo stata fatta ad opera della Stazione Appaltante una valutazione dalla quale è risultata l'assenza di rischi da interferenze, in conformità con la determinazione dell'AVCP n. 05/03/2008.

La durata dell'affidamento è prevista dalle ore 24.00 del 14.09.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La Civica Amministrazione si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo posto a base di gara è presunto ed indicato ai soli fini dell'individuazione dell'impresa aggiudicataria.

Si precisa che la prestazione principale consiste nei Servizi Assicurativi – CPV 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite

Trattandosi di servizio di carattere unitario non si è ritenuto opportuno il frazionamento in lotti.

ART. 2 – Condizioni di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall'art. 45 del codice, nonché i soggetti che intendono partecipare in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice meglio dettagliati negli appositi FACSIMILI DICHIARAZIONI n. 1 e 1 bis allegati al presente disciplinare.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ART. 48 DEL CODICE

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Raggruppamento produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3).

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutte le Imprese che fanno parte del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 e n. 1BIS allegati al presente disciplinare.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresì applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ART. 89 DEL CODICE

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del predetto codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, **nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.**

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1, ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare le dichiarazioni contenute nel FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS, allegato al presente, anche con riferimento ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile

Le imprese che intendono partecipare alla gara in coassicurazione devono produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 e n.1 BIS sopra citati, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC –SIMILE "COASSICURAZIONE", parimenti allegato al presente disciplinare, da cui risulti tale intendimento, con esplicita indicazione della/e Società designata/e delegataria/e e delegante/i.

I requisiti di cui infra previsti per l'impresa singola devono essere posseduti da ciascuna impresa coassicurata.

In caso di coassicurazione l'Impresa delegataria non potrà prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 40% e le imprese coassicuratrici non potranno prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 20%.

L'offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante in coassicurazione.

Art. 3) – Requisiti di ammissione

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai Moduli FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 e 1BIS allegati e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre i moduli stessi, debitamente compilati e sottoscritti inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nei medesimi.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di Euro 850,00 (Ottocentocinquanta/00). In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena d'esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

a) autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell' IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione e dal quale si evinca di non trovarsi in stato di commissariamento.

(NB - Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o partecipazione in coassicurazione tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

b) documento attestante "Rating Secure" in corso di validità non inferiore al parametro "BBB", se attribuito da Standard's & Poors" o non inferiore ad altro parametro equivalente se attribuito da altra società di rating specializzata.

(NB - Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o partecipazione in coassicurazione tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando).

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

c) Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n.163 del 22/12/2015, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte pari ad Euro **80,00 CIG 67330153BF**

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

d) "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e

che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili), o in coassicurazione.

d) documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara e pari a Euro 17.000,00.

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- fideiussione rilasciata da imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a **STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA**

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93.

Dovrà inoltre essere resa, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.

L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4) – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata a favore della compagnia che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione di

seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	60
B - Elementi TECNICO/QUANTITATIVI	40
TOTALE	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato nel modo di seguito indicato:

La valutazione dell'elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva lettera "A".

La valutazione degli elementi TECNICO/QUANTITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito elencate sotto la lettera "B", con l'indicazione delle relative formule applicate.

Il Concorrente dovrà presentare offerta per l'intero servizio, così come meglio descritto nel Capitolato Speciale e pertanto non saranno prese in considerazione e saranno ritenute inammissibili offerte che escludano, anche parzialmente, i suddetti servizi.

A – ELEMENTO ECONOMICO totale punti 60

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito Modulo Offerta allegato al presente disciplinare, con l'indicazione della percentuale di ribasso da applicare al premio complessivo lordo posto a base di gara.

Si precisa che nella compilazione del modulo offerta economica il concorrente dovrà altresì compilare la tabella delle voci che vengono a comporre il premio.

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo disponibile (60 punti) per il coefficiente calcolato secondo la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,85$

B – ELEMENTI TECNICO/QUANTITATIVI totale punti 40

B1 – GARANZIA ALLUVIONE punti 20

Verranno attribuiti punti di 20 punti agli offerenti che proporranno l'inserimento in polizza della seguente clausola, esattamente così come di seguito riportata:

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

-)a causati da mareggiata, marea maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto e rottura degli impianti automatici di estinzione;
-)b causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
-)c a enti mobili all'aperto.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

€ 25.000.000,00 per sinistro con il limite del

50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni fabbricato
---	--

B2 – FRANCHIGIA DI POLIZZA punti 5

All'offerente che avrà presentato la maggior diminuzione del valore della franchigia previsto dal Capitolato Speciale (10.000,00 euro) sotto la voce "Scheda di copertura" - Franchigia, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 5 punti. Gli altri offerenti otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$C_i = 5 * (V_b - V_i) / (V_b - V_m)$$

Dove

C_i= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

V_i= Valore offerto dal concorrente i-esimo

V_b= Valore posto a base di gara

V_m= Valore migliore offerto dai concorrenti

B 3– LIMITI DEROGA ALLA PROPORZIONALE punti 15

Con riferimento alle Condizioni Particolari art. 1) "Deroga alla proporzionale" presenti nel Capitolato Speciale, all'offerente è consentito modificare il valore percentuale del limite di deroga alla proporzionale nel predetto Capitolato Speciale previsto nella misura del 15%. All'offerente che avrà proposto il maggior limite percentuale di deroga alla proporzionale, superiore al valore indicato nei capitolati di gara (15%) sarà attribuito il punteggio massimo di 15 punti.

Gli altri offerenti otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$C_i = 15 * (V_i - V_b) / (V_m - V_b)$$

Dove

C_i= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

V_i= Valore offerto dal concorrente i-esimo

V_b= Valore posto a base di gara

V_m= Valore migliore offerto dai concorrenti

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo

81/2008, ed indicare altresì nella stessa i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta tecnica ed economica

L'offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato negli atti di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Società Concorrente o dai legali Rappresentanti in caso di RTI e/o COASSICURAZIONE ovvero in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti ed in ogni caso da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Con riferimento all'OFFERTA TECNICA non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Le offerte redatte, in lingua italiana, devono essere contenute in un plico, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura, contenente le buste come disciplinato al successivo articolo 7.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere redatta in carta resa legale, e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante della Società partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impres e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti o imprese in coassicurazione, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata in cifre e in lettere.

Qualora vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

Qualora vi sia discordanza fra la percentuale di ribasso ed il valore complessivo del premio lordo di polizza detto valore sarà ricalcolato dalla Commissione sulla base della percentuale di ribasso offerta;

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del Capitolato Speciale.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche con ribasso pari a zero o superiori al valore posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida; fatta salva l'applicazione dell'art. 95 comma 12 del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il concorrente a corredo dell'offerta potrà inoltre indicare le parti di prestazioni che intende eventualmente subappaltare, **pena il diniego dell'autorizzazione**, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del codice.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e dovrà altresì indicare nell'offerta economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I prezzi s'intendono accettati dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi devono intendersi assolutamente invariabili

ART. 6) – Procedura di gara

Nel giorno fissato per la prima seduta pubblica e nel corso della medesima si procederà alla verifica dell'integrità dei plichi presentati e delle buste presenti all'interno del plico, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della correttezza formale della stessa.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

Si procederà in seduta pubblica ad aprire le offerte tecniche prendendo atto del relativo contenuto.

Le offerte tecniche verranno valutate dalla commissione di gara nella medesima seduta pubblica, sulla base dei criteri individuati nel presente disciplinare di gara, al fine di attribuire il punteggio; al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla comunicazione degli esiti della valutazione e del risultato conseguito da ciascuna impresa. Successivamente nella stessa o in altra seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'individuazione della miglior offerta secondo quanto sopra disposto. La comunicazione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima avverrà mediante apposita nota trasmessa via fax o posta certificata.

Le offerte risultate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del codice, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di **cinque giorni lavorativi** per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

ART. 7) – Modalità di presentazione

L'offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti:

- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1;
- il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS;
- la garanzia provvisoria e l'impegno di cui all'art. 93 comma 8 del codice;
- se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva;
- l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità;
- il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Coassicurazione e di Avvalimento;
- eventuale copia della procura (generale o speciale).
- Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: "Busta n. 1: Documentazione Amministrativa".

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, a pena di esclusione fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:

➤ le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

➤ le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, **E)** in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti A.1) e A.2) del modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 dovranno essere rese singolarmente, a pena di esclusione (fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice) e secondo il FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS allegato al presente disciplinare, dal titolare, se si tratta di impresa individuale, dal/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, dal/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dal/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i

L'omissione nella scelta tra le opzioni proposte nello stesso FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS per le voci che prevedono un'alternativa, equivale alla mancanza delle dichiarazioni a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui al FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1BIS dovranno essere rese singolarmente anche dai soggetti sopra indicati cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

Qualora detti soggetti non fossero reperibili, la società concorrente, che dovrà esplicitamente dare evidenza dell'irreperibilità, dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.3) del FAC SIMILE dichiarazioni 1.

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA

In una SECONDA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura "Busta n. 2: offerta tecnica" dovrà essere inserito, debitamente compilato o riprodotto in forma dattiloscritta o in stampatello il "MODULO OFFERTA TECNICA" allegato E, al presente disciplinare;

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA

In tale TERZA busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 3: offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica compilata secondo il fac-simile allegato E al presente disciplinare.

L’offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo il modulo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. e/o Coassicurazione o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di imprese in coassicurazione da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l’esclusione.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.

Dovranno inoltre riportare l’indicazione dell’oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un PLICO di spedizione, anch’esso a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura.

Sul PLICO dovranno essere esposti: l’OGGETTO della presente procedura di gara avendo cura di indicare la Ragione sociale/ Denominazione del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.

Il PLICO, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.

ART. 8) – Verifica del possesso dei requisiti

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la stazione appaltante procederà a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

Tale verifica avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass ovvero direttamente dalla Stazione Appaltante con gli strumenti informatici a propria disposizione.

Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risultasse confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell’art. 94 del codice non si procederà all’aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante procederà, ugualmente tramite il sistema AVCpass altresì, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice sulla base delle dichiarazioni presentate nonché delle certificazioni dagli stessi prodotte.

ART. 9) – Aggiudicazione definitiva

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L'aggiudicatario, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dalla Stazione Unica Appaltante.

ART. 10) - Informativa per il trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 11) – Altre informazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti avverranno nel rispetto dell'art. 76 del codice.

In particolare la Stazione Unica Appaltante provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva a tutti gli offerenti, nonché eventuali esclusioni.

La graduatoria degli offerenti ed il successivo avviso sui risultati della procedura saranno pubblicati sul sito web del Comune di Genova www.comune.genova.it secondo il seguente percorso:

www.comune.genova.it-Comune trasparente –Bandi di gara – Stazione Unica Appaltante.

La Civica Amministrazione si riserva altresì di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessario.

ART. 13) – Chiarimenti

Le informazioni di natura tecnica e quelle concernenti in particolare il C.S.A. sono di competenza della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali– Settore Acquisti (Tel. 0105572785 – Fax 010.5572779).

Responsabile del Procedimento Dott. Alessio Canepa (Tel. 010 5572785, fax 010 5572779) indirizzo e-mail: segracquisti@comune.genova.it.

Le informazioni di natura amministrativa nonché quelle concernenti la partecipazione alla gara, potranno essere richieste alla S.U.A. Gare e Contratti indirizzo di posta certificata garecontratticomge@postecert.it. –. fax 010 55727790

Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'ente fino a 6 giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano nei 10 giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

FAC - SIMILEMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante

del Comune di **GENOVA**

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:

.....
.....

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le specifiche fattispecie

.....

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice e per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 1 lett. b) e c) del codice dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che NON partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziatoe sono le seguenti: _____

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti _____ relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ pec _____) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black

list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) di essere in possesso dell’ autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione e dal quale si evinca di non trovarsi in stato di commissariamento.

(NB - Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

H) di essere in possesso di documento attestante “Rating Secure” in corso di validità non inferiore al parametro “BBB”, se attribuito da Standard’s & Poors” o non inferiore ad altro parametro equivalente se attribuito da altra società di rating specializzata.

(NB - Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando).

DICHIARA INOLTRE

1) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d’appalto, nonché dello schema di contratto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) che, in caso di aggiudicazione - **barrare una delle opzioni che seguono:**

✓ non intende procedere al subappalto;

✓ intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività sensi dell’art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori è la seguente:

1) impresa - Codice Fiscale

2) impresa - Codice Fiscale

3) impresa - Codice Fiscale

3) di aver preso atto che, in caso di aggiudicazione, il mancato versamento delle spese, come indicate nel bando di gara, di **contratto**, di **pubblicità legale** (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art. 216 comma 11 del codice) come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell’aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, come indicate nel bando di gara

4) di aver provveduto SE TENUTI

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

5) che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____ Via _____ tel. _____ e fax _____,

6) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
 _____ residente in _____ Codice Fiscale _____
 Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
 _____ residente in _____ Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
 _____ residente in _____ Codice Fiscale _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
 _____ residente in _____ Codice Fiscale _____
 Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
 _____ residente in _____ Codice Fiscale _____

7) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda _____
- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

il C.C.N.L. applicato è: _____

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 // da 6 a 15 // da 16 a 50 // da 51 a 100 // oltre 100 //

8) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

9) di comunicare che l'indirizzo di **posta certificata** è il seguente: _____.

10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi

nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze;

11) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;

12) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

13) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

14) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

15) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

17) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998;

18) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

19) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18).

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- **il titolare, se si tratta di impresa individuale,**
- **il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo**
- **il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice**
- **i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio**
- **il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i**
- **i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.**

Stazione Unica Appaltante
del Comune di GENOVA

Il Signor _____ nato a _____ il __/__/____ codice fiscale:
_____ nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
_____ consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal
D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:..... ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, indicare le fattispecie..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da _____ seguenti _____ mezzi _____ di _____ prova:
.....

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” Allegato B)
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO

L’anno _____ il giorno _____, i sottoscritti :

➤ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

➤ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

➤ Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la Stazione Unica Appaltante del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’impresa _____ che sarà designata Capogruppo;

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

mandante: _____ (indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)

data _____

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI
delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

FAC-SIMILE “Modulo Ausiliaria” Allegato C)

Spett.le Stazione Unica Appaltante del Comune

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio.....

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____ CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____ PEC _____ telefono _____ fax _____

consenso della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:..... ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:
.....

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 1 del codice per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice;

C) l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- (barrare una delle opzioni che seguono):

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;
- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

(barrare una delle opzioni che seguono):

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n. dal..... per le seguenti attività....., Codice FiscalePartita I.V.A. con sede inVia con oggetto sociale

che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
_____ residente in _____ Codice Fiscale _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
_____ residente in _____ Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
_____ residente in _____ Codice Fiscale _____

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
_____ residente in _____ Codice Fiscale _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____ Il
_____ residente in _____ Codice Fiscale _____

F) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento

data _____

**per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE
o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Spett.le Comune di Genova - Direzione S.U.A. Acquisti

OGGETTO: scrittura privata

Procedura aperta indetta dal Comune di Genova ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs. , offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per il conferimento in appalto dei servizi relativi a

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla gara per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;

- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria

- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____ (non inferiore al 40%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al 20%)

**I RAPPRESENTANTI
O I PROCURATORI DELLE SOCIETA'**

Modulo Offerta Economica Allegato E) –

DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE (Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

Oppure

in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
o COASSICURAZIONE:

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

e Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

in relazione alla gara a procedura aperta contraddistinta con il numero CIG 67330153BF indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, per l'affidamento del
.....(inserire oggetto)

D I C H I A R A / N O

Di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse negli atti di gara, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi.

O F F R E N D O

Base d'asta –

Premio lordo complessivo	€ 850.000,00
Premio lordo complessivo a base d'asta su base annua	€655.919,66

Offerta –

Percentuale di ribasso offerta	<i>In cifre</i> _____ , _____
	<i>In lettere</i> _____ / _____

Corrispondente a:

<i>Premio lordo annuo–</i>	<i>In cifre</i>	€ _____ , _____
----------------------------	-----------------	-----------------

<i>In lettere</i>	€ _____ / _____
-------------------	-----------------

Premio lordo complessivo –	<i>In cifre</i>	€ _____ , _____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / _____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

Calcolo del premio – Valori annui –

Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge	Importo lordo annuo
1) Patrimonio Immobiliare	€ 2.688.140.650,00				
1a) Fabbricati Storici vincolati	€ 1.225.925.650,00	_____, ____	€ _____, ____	<i>Esente</i>	€ _____, ____
1b) Altri Fabbricati	€ 1.462.215.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____
2) Patrimonio Mobiliare	€ 62.591.828,98	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____
3) Rischio Locativo	€ 28.000.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____
4) Ricorso Terzi	€ 30.000.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____
5) Spese demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____
6) Terrorismo	€ 10.000.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____

		_____	_____	_____	_____
7) Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	€ 1.000.000,00	_____, _____	€ _____, _____	€ _____, _____	€ _____, _____
8) Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	€ 1.000.000,00	_____, _____	€ _____, _____	€ _____, _____	€ _____, _____

Indicare i valori in cifre

Dichiara altresì che

La stima dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di Euro.....

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE

Modulo offerta tecnica – Allegato F

Il Signor _____ nato a _____ il __/__/__ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

Oppure

in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
o COASSICURAZIONE:

Il Signor _____ nato a _____ il __/__/__ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

e Il Signor _____ nato a _____ il __/__/__ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____, numero fax _____ e-mail _____

in relazione alla gara a procedura aperta contraddistinta con il numero CIG 67330153BF indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, per l'affidamento del
.....(inserire oggetto)

D I C H I A R A / N O

di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura negoziata alle condizioni di seguito indicate.

O F F R E N D O

B1 – Garanzia Alluvione <i>(selezionare un'unica opzione)</i> massimo punteggio conseguibile: 20 punti	Come da Capitolato	<i>Punti 0</i> <input type="checkbox"/>
	Opzione Sostitutiva indicata nel presente disciplinare	<i>Punti 20</i> <input type="checkbox"/>

B2 – Franchigia di polizza <i>(indicare un valore pari o inferiore ad Euro 10.000)</i>	Valore offerto
	€ _____,____

<i>massimo punteggio conseguibile: 5 punti</i>	
--	--

B3 – Limiti Deroga alla proporzionale	Percentuale offerta
	____, __ %

(indicare un valore percentuale pari o superiore al 15%)

massimo punteggio conseguibile: 15 punti

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE

PROGETTAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI GENOVA

a) Relazione tecnica-illustrativa del servizio

In data 14.09.2016 andrà a scadere la polizza Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova. Il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, ha pertanto la necessità di stipulare una polizza per le predette coperture assicurative al fine di garantire la continuità di copertura assicurativa.

Al fine di allineare la scadenza della polizza in oggetto con altre coperture assicurative e di comprendere l'intera annualità 2017 si è stabilita la seguente decorrenza: 14/09/2016 – 31/12/2017.

Si è ritenuto opportuno procedere con gara pubblica ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. Non si è ritenuto di dover suddividere in più lotti l'appalto trattandosi di servizio unitario ed anche al fine di conseguire economie di scala.

Si è altresì deciso di procedere ad aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Giunta comunale con decisione in data 27.08.2015 esprimeva l'indirizzo agli uffici di garantire la copertura assicurativa del rischio incendio ed eventi complementari del Comune, escludendo la garanzia per il rischio "Alluvione, Inondazione e Allagamenti" in quanto, a seguito di analisi del mercato effettuata dal broker, la copertura di tali rischi catastrofali sarebbe risultata troppo onerosa per l'ente sia in termini di premio sia per l'elevata franchigia.

Sulla base di tali indirizzi si è ritenuto di escludere dal capitolato di base la copertura del rischio alluvione, inserendola tuttavia fra le varianti migliorative, insieme con la diminuzione della franchigia di base e l'innalzamento dei limiti di deroga alla proporzionale, di seguito meglio descritte:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	60
B - Elementi TECNICO/QUANTITATIVI	40
TOTALE	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato nel modo di seguito indicato:

La valutazione dell'elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva lettera "A".

La valutazione degli elementi TECNICO/QUANTITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito elencate sotto la lettera "B", con l'indicazione della relativa formula applicata.

Il Concorrente dovrà presentare offerta per l'intero servizio, così come meglio descritto nel Capitolato Speciale e pertanto non saranno prese in considerazione e saranno ritenute inammissibili offerte che escludano, anche parzialmente, i suddetti servizi.

A – ELEMENTO ECONOMICO totale punti 60/100

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo disponibile (60 punti) per il coefficiente calcolato secondo la seguente formula:

C_i (per $A_i \leq A_{soglia}$) = $X \cdot A_i / A_{soglia}$

C_i (per $A_i > A_{soglia}$) = $X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

$X = 0,85$

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito Modulo Offerta allegato alla presente lettera d'invito, con l'indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara corrispondente al premio complessivo lordo su base annua da applicare alla polizza.

B – ELEMENTI TECNICO/QUANTITATIVI totale punti 40/100

B1 – GARANZIA ALLUVIONE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20/100

Verrà attribuito il punteggio di 20 punti agli offerenti che proporranno l'inserimento in polizza della seguente clausola:

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

causati da mareggiata, marea maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto e rottura degli impianti automatici di estinzione;

causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

a enti mobili all'aperto.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

€ 25.000.000,00 per sinistro con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione

Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per ogni fabbricato

B2 – FRANCHIGIA DI POLIZZA

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 5/100

All'offerente che avrà presentato la maggior diminuzione del valore della franchigia previsto dal capitolato di gara (10.000,00 euro) sotto la voce "Scheda di copertura" - Franchigia, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 5 punti. Gli altri offerenti otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$C_i = 5 \cdot (V_b - V_i) / (V_b - V_m)$$

Dove

Ci= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Vi= Valore offerto dal concorrente i-esimo

Vb= Valore posto a base di gara

Vm= Valore migliore offerto dai concorrenti

B 3– LIMITI DEROGA ALLA PROPORZIONALE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15/100

Con riferimento alle Condizioni Particolari art. 1) “Deroga alla proporzionale” presenti nel Capitolato di Polizza, all’offerente è consentito modificare il valore percentuale del limite di deroga alla proporzionale nei capitolati previsto nella misura del 15%. All’offerente che avrà proposto il maggior limite percentuale di deroga alla proporzionale, superiore al valore indicato nei capitolati di gara (15%) sarà attribuito il punteggio massimo di 15 punti.

Gli altri offerenti otterranno un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:

$$Ci= 15* (Vi-Vb)/(Vm-Vb)$$

Dove

Ci= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Vi= Valore offerto dal concorrente i-esimo

Vb= Valore posto a base di gara

Vm= Valore migliore offerto dai concorrenti

b) Costi della sicurezza

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, essendo stata fatta ad opera della Stazione appaltante una valutazione dalla quale è risultata l’assenza di rischi da interferenze, in conformità con la determinazione dell’AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008.

c) Calcolo della spesa

In relazione alla gara la statistica dei sinistri, posta in calce al capitolato speciale, non evidenzia particolari criticità durante il vigore della polizza in corso e, pertanto, tenuto conto di un minimo aumento dei valori del patrimonio comunali, si decideva di fissare la base d’asta in euro 850.000,00 imposte comprese, per il periodo 14.09.2016 – 31.12.2017.

Tale base d’asta corrisponde al premio lordo corrisposto attualmente aumentato di circa il 15% al fine di incentivare l’offerta ed avere un miglior confronto concorrenziale.

Il quadro economico dell’appalto risulta pertanto il seguente:


COSTI	VOCI SPESA
Costo presunto servizio al lordo delle imposte	€850.000,00
Spese pubblicità	€ 6.000,00
Costo CIG	€ 375,00
Totale	€ 856.375,00

d) capitolato speciale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

CAPITOLATO TECNICO – INCENDIO

<i>Oggetto</i>	Polizza Incendio
<i>Contraente</i>	Comune di Genova Palazzo Tursi – via Garibaldi, 9 – 16124 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 00856930102
<i>Decorrenza</i>	14 settembre 2016 (ore 24.00) – 31 dicembre 2017 (ore 24.00)



Stazione Unica Appaltante

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – INCENDIO

<i>Oggetto</i>	Polizza Incendio
<i>Contraente</i>	Comune di Genova Palazzo Tursi – via Garibaldi, 9 – 16124 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 00856930102
<i>Decorrenza</i>	14 settembre 2016 (ore 24.00) – 31 dicembre 2017 (ore 24.00)

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	<p>La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate
Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è prestata l'assicurazione

Danni conseguenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parte comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobiliario e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono: e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977

Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

Tetto, copertura e solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Muro pieno

È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Contentore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Enti all'aperto

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale / Partita Iva	00856930102
Massimo risarcimento	€ 45.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Limite deroga Proporzionale	15% <i>ref. Condizioni Particolari, Art1</i>

A. PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
	Patrimonio Immobiliare	€ 2.688.140.650,00
1	<i>di cui:</i> 1 a) Fabbricati Storici vincolati	<i>di cui:</i> 1 a) € 1.225.925.650,00
2	Patrimonio Mobiliare	€ 62.591.828,98
3	Rischio locativo	€ 28.000.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 30.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00
6	Terrorismo	€ 10.000.000,00
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)

B. LIMITE DI INDENNIZZO

La Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore ad € 45.000.000,00 per sinistro e per anno.

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO

La garanzia verrà prestata, per ogni sinistro, con una franchigia di € 10.000,00, salvo quanto diversamente indicato.

D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Fenomeno Elettrico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con un massimo di	

	€ 100.000,00	
Onorari architetti, ingegneri, consulenti	5% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00	
Cristalli	€ 25.000,00 per lastra ed € 80.000,00 per anno assicurativo	€ 500,00
Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi Socio-politici	€ 45.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scop. 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi atmosferici	€ 9.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
Terremoto	€ 9.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 15% con il minimo di € 50.000,00
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Ricerca guasti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Cedimento – smottamento del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di €10.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Macchinari in riparazione	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dispersione Liquidi	€ 500.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 1.500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	€ 5.000.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
Differenziale Storico-artistico	€ 20.000.000,00 per sinistro	
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00 per singolo oggetto	€ 1.500,00
Grandine	€ 250.000,00	€ 1.500,00 per singola ubicazione

Perdite delle pigioni o mancato godimento dei locali	€. 100.000,00
---	---------------

Danni Conseguenziali	€. 250.000,00
-----------------------------	---------------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le strutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendono tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant' altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 14/09/2016 fino alle ore 24 del 31/12/2017 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il pagamento del premio verrà corrisposto pro-rata temporis con le seguenti modalità:

1° periodo 14/09/2016 – 31/12/2016

2° periodo 31/12/2016 - 31/12/2017

entro i 30 giorni successivi alla data di inizio di ogni periodo.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

Capitolato tecnico – Incendio

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant' altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Variatione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.

darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;

su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compa-

gnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Capitolato tecnico – Incendio

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

incendio;

fulmine;

autocombustione;

caduta corpi celesti e satelliti;

implosione;

bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;

esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;

i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Eventi esclusi

La Società non è obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;

da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;

da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";

dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;

da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;

da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Capitolato tecnico – Incendio

È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenze indicazioni ed informazioni.

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;

tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

I Periti devono:

indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;

verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;

verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";

procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

in caso di ricostruzione:

per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"

in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..

per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".

per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Pagamento dell'indennizzo

Capitolato tecnico – Incendio

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

causati da usura o da carenza di manutenzione;

verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;

dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore ai valore dei locali calcolato a termini di polizza

Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi

al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

qualsiasi evento garantito nella presente polizza;

accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;

Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

EVENTI SPECIALI

Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e sovraccarico da neve;

cedimenti, franamenti del terreno;

ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.

dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

gru;

alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

serramenti, vetrate e lucernari in genere;

lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;

i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fognie verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

i danni derivanti da gelo:

i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi; causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;

crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;

dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

da valanghe e slavine;

da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;

ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Terremoto

La Società, a deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

serramenti, vetrate e lucernai in genere;

lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 4 Cedimento – smottamento del terreno

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual cas la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 1,2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nella scheda di copertura [15%].

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;

il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell'ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari. Tale estensione:

non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;

non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

Proseguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova nell'area sita in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, nonché di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale di detto Corpo, tranne che nell'intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6.30 del mattino, periodo di tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riporterà le immagini in un'apposita sala di controllo della Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Località San Desiderio (Genova), opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

<i>Annualità</i>	<i>N° Sinistri De-</i> <i>nunciati</i>	<i>N° Sinistri</i> <i>Aperti</i>	<i>Importo Sinistri</i> <i>Aperti [€]</i>	<i>N° Sinistri Sen-</i> <i>za Seguito</i>	<i>N° Sinistri</i> <i>Pagati</i>	<i>Importo Sinistri</i> <i>pagati [€]</i>
2010	13	3	7.000,00	6	4	28.935,00
2011	4	4			4	3.035.500,00
2012	2	2	26.765,00			
2013	1	1	1.000,00			
2014	5	5	6.813.000,00		1	508.364,10
2015	3	3	287.516,00			
2016	4	1	35.000,00	2	1	200,00

Alessio Canepa

ALLEGATO



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

**PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GENOVA**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova.

ART. 2 - Durata del contratto

Il contratto per il servizio di cui al Capitolato Speciale avrà decorrenza dalle ore 24 del 14.09.2016 alle ore 24 del 31.12.2017.

La consegna delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione del contratto per recesso dovuto a sinistro si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo

ART. 3 - Articolazione del Servizio

Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Genova articolato secondo il Capitolato Speciale (Allegato).

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'[eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,](#)

[del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo

l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria provvederà/a stipulare specifico contratto avente ad oggetto i rischi da assicurare con il Comune di Genova.

La Società aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna:

- a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- per quanto possa occorrere, a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltrare alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del

Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato o nel successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il Comune provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal Capitolato Speciale D'Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

L'Amministrazione Comunale effettueranno mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste nel Capitolato, per cause imputabili all'Impresa, la Civica Amministrazione si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art.10 del Capitolato " Obbligo della Società di fornire i dati afferenti all'andamento dei rischi " e trascorso un ulteriore termine di tolleranza di giorni 10, per ogni giorno successivo di ritardo maturerà una penale di € 300,00 che sarà automaticamente applicata al momento della regolazione premio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non

tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno

Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Art. 11 - Responsabilità pre-contrattuale

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o **liquidazione coatta** e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali entro e non oltre il termine perentorio, decorrente dal ricevimento a mezzo fax, ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.